



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 26/01/2017

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI, L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, PER L'ESTENSIONE DELLA RETE FORMATIVA DELLE STRUTTURE NON APPATENENTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

| | |
|--|--|
| Struttura Proponente Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione | Conto di Costo _____ |
| Direttore della Struttura Proponente Dott.ssa Chiara Seazzu | Responsabile del Procedimento Dott.ssa Chiara Seazzu |

Estensore: Dott.ssa Graziella Sanna

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Chiara Seazzu Firma [Firma]

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiarano inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Sì No

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Chiara Seazzu
Data 20-01-2017 Firma [Firma]

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Chiara Seazzu
Data 20-01-2017 Firma [Firma]

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso
 È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)
coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.
Spesa prevista _____ C.E. n. _____

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna
Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____ Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 25/1/17 Firma [Firma]

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 25/01/2017 Firma [Firma]

La presente Deliberazione si compone di n.-10 -pagine, di cui n/6 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
(Dott.ssa Chiara Seazzu)


- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** l’art. 27 del D.P.R. 11.07.80, n. 382 il quale prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;
- VISTO** l’art. 37 del D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina l’attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica, all’atto dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione;
- VISTO** l’art 38 del D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teorico e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;
- CONSIDERATO** che la Scuola di Specializzazione in Emergenza-Urgenza ha interesse ad estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, per l’estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all’Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica;
- CONSIDERATO** che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione della Scuola di Specializzazione in Emergenza-Urgenza, le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative;
- PRESO ATTO** che dalla stipula della presente convenzione non deriva alcun onere per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari;
- VISTA** la deliberazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari del 18/02/2014 n.152: “Convenzione quadro per l’estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all’Università degli studi di Sassari per i medici in formazione specialistica”, che autorizza la stipula della presente convenzione;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) di stipulare apposita Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, l'Università degli Studi di Sassari e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica, secondo lo schema che si ritiene di approvare, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato agli uffici competenti al fine della predisposizione dei conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
(Dott.ssa Chiara Seazzu)



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTISEI del mese di GENNAIO, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI, L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, PER L'ESTENSIONE DELLA RETE FORMATIVA DELLE STRUTTURE NON APPATENENTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA";

DATO ATTO

che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) di stipulare apposita Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, l'Università degli Studi di Sassari e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica, secondo lo schema che si ritiene di approvare, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale
- 2) di dare mandato agli uffici competenti al fine della predisposizione dei conseguenti adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 26/01/2017 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

(Dott.ssa Chiara Seazzu)

**CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA PRESSO
STRUTTURE ASSISTENZIALI OSPEDALIERE**

TRA

- L'Università degli Studi di Sassari, con sede legale in Sassari, P.zza Università n. 21, P.IVA 001963509041, nella persona del Rettore *pro-tempore* Prof. Massimo Carpinelli, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;
- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Via M. Coppino n. 26, P. IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio D'Urso, nato a Catania il 12/01/1963, in qualità di Legale Rappresentante

E

- L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, soggetto ospitante, con sede legale a Verona (VR) in Piazzale Stefani, 1 P.IVA/CF 03901420236 rappresenta per delega del Direttore Generale, giusta deliberazione n. 756 del 05 dicembre 2014, dal Direttore del Servizio Organi e Relazioni Istituzionali, Avv. Lucia Poli, nata a San Pietro di Morubio (VR) il 27/03/1960, autorizzato con deliberazione del Direttore Generale di approvazione dello schema di accordo, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante".

PREMESSO

VISTO il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/5°/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

CHE il Decreto MIUR 29.03.2006 e successive modificazioni definisce gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria

CHE l'U.O.C. di Pronto Soccorso – Ospedale Borgo Trento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona dispone degli standard generali e specifici richiesti per le "strutture collegate" dal D.M. 22 gennaio 2008 "Integrazione del D.M. 29 marzo, con gli standard e requisiti minimi, relativi alla scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza";

CONSIDERATO che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

VISTO l'art. 37 del D.Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

VISTO l'art. 38 del D.Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

VISTO il Protocollo d'Intesa Regione - Università del 16/09/2004, che al titolo III disciplina i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare al comma d) dell'art. 19 prevede che le strutture ove è svolta l'attività di formazione specialistica debbano essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. n. 257 del 08/08/1991 e al D.M. del 17/12/1997;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27/04/2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTA la deliberazione n. 86 del 16/02/2009, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica;

PRESO ATTO della volontà della Direzione Aziendale, con la quale si è manifestato l'intendimento di integrare e modificare lo schema di convenzione di cui sopra;

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in in Medicina d'Emergenza – Urgenza dell'Università degli Studi di Sassari, ha interesse ad estendere la propria rete formativa, attraverso la stipula di una convenzione con Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona presso la Sede dell'Ospedale di Borgo Trento, a strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari;

CONSIDERATO che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza - Urgenza, con l'Università degli Studi di Sassari;

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del 21 novembre 2013 e del 27 novembre 2013, con le quali viene approvato lo schema della presente convenzione;

VISTE le delibere adottate dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza - Urgenza, e dal Consiglio della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del 20/04/2016 e del 25/07/2016

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza – Urgenza dell'Università degli Studi di Sassari il personale, le strutture e le attrezzature della propria U.O.C. di Pronto Soccorso dell'ospedale di Borgo Trento al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione (cosiddetti "specializzandi")

Art. 2

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l'espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell'ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.

Art. 3

La frequenza dei medici in formazione specialistica nella struttura convenzionata avviene per periodi stabiliti dal Consiglio della Scuola in Sede di Programmazione ed è finalizzata all'acquisizione delle competenze previste dall'Ordinamento didattico della Scuola, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

Durante la permanenza presso l'U.O.C. di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo Trento i medici in formazione specialistica sono seguiti da un tutor aderente all'Azienda e designato dal Consiglio della Scuola. Il tutor è tenuto anche ad accertare la frequenza del medico specializzando.

L'Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, come previsto dal piano degli studi della scuola di specializzazione, sono illustrati e certificati a cura del dirigente responsabile dell'unità ospitante e controfirmati dal medico stesso. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale istituzionalmente preposto allo svolgimento della medesima.

Durante l'attività di formazione presso il Soggetto Ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Art. 4

La comunicazione di inizio di tirocinio dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, da parte del Direttore della Scuola di Specializzazione comprendente i nominativi dei tirocinanti e del tutore universitario, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture, del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5

Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle condizioni previste dai regolamenti aziendali.

Art. 6

L'attività formativa oggetto della presente convenzione non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro, in quanto i dipendenti di entrambi gli enti e i medici in formazione specialistica agiscono ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Il medico in formazione deve presentare al Consiglio della Scuola un "Progetto formativo" accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante; tale progetto deve rientrare nel piano di formazione previsto per l'anno di corso.

Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l'attività indicata possa in alternativa essere svolta all'interno delle strutture della Scuola e, infine, autorizza la frequenza esterna. In determinati periodi dell'anno l'autorizzazione alla frequenza esterna implica l'impossibilità alla frequenza teorica e, di conseguenza, il Consiglio della Scuola deve esprimersi in merito all'esonero di tale frequenza.

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.

Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutori, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

Art. 7

LA frequenza al tirocinio è subordinata all'acquisizione da parte del Soggetto Ospitante di una dichiarazione di conformità alla formazione dello Specializzando, rilasciata dal Datore di Lavoro dell'Università, per la salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/08 ed agli Accordi Stato Regione, relativamente alla formazione generale, come descritta al punto 4 dei sopracitati Accordi; il Soggetto Ospitante valuterà eventuale formazione integrativa se, in base alla valutazione dei rischi, dovessero emergere rischi specifici per cui il tirocinante non è formato.

Eventuali dispositivi di protezione individuali e collettivi saranno forniti dal Soggetto Ospitante.

La Sorveglianza Sanitaria dello studente tirocinante, qualora dovuta, è a carico del Soggetto Ospitante.

Lo specializzando è tenuto ad adottare comportamenti che tutelino la salute e la sicurezza personale, dei Dipendenti dell'Azienda e dell'ambiente, secondo le istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa o dal tutor o da altra figura preposta. Allo specializzando saranno fornite le informazioni necessarie a conoscere i rischi professionali a cui è esposto.

Lo specializzando dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite e dovrà inoltre:

- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;
- Segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Soggetto Ospitante;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente.

Per quanto concerne i comportamenti da attuarsi in caso di emergenza allo specializzando sarà fornito prima dell'inizio del tirocinio un opuscolo informativo contenente le indicazioni del caso.

Su motivata richiesta del Soggetto Ospitante lo specializzando è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari, a carico del Soggetto Ospitante, volti a prevenire la diffusione di malattie infettive o l'insorgenza di altre tipologie; tali controlli potranno essere effettuati prima dell'inizio del tirocinio oppure a seguito di specifica esposizione.

Art. 8

Il Soggetto ospitante presso la quale lo specializzando svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (articolo 41, comma 3 D.lg. n. 368/1999)

Art. 9

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda Convenzionata.

Art. 10

Il Soggetto Ospitante, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti cui il tirocinante potrà accedere nello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, provvederà alla designazione del tirocinante quale incaricato del trattamento e ad impartirgli, tramite il tutor individuato, le dovute istruzioni per il corretto rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, nonché del segreto d'ufficio e professionale.

Art. 11

Il mancato rispetto da parte del tirocinante degli obblighi previsti dalla presente convenzione può dal luogo alla revoca del tirocinio da parte del Soggetto Ospitante.

Art.12

La durata della presente convenzione è di cinque anni, con decorrenza dalla data della stipula fino al termine dell'anno accademico in corso.

La presente Convenzione può essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà delle Parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, con formale provvedimento,.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.

Art. 13

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'Art. 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.86 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla sottoscrizione della presente convenzione rimane a carico dell'Università.

Letto, confermato e sottoscritto

Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
(Prof. Massimo Carpinelli)

Azienda Ospedaliero Universitaria
di Sassari
Direttore Generale
(Dott. Antonio D'Urso)

Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona
Il Direttore del Servizio Organi e
Relazioni Istituzionali
Avv. Lucia Poli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.